

CAMERA DEI DEPUTATI  
XIII Commissione (Agricoltura)

**Proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo  
sviluppo dell'impresitoria giovanile nel settore agricolo"  
(A.C. 752 Carloni)**

*Audizione del Direttore Generale dell'ABI  
Dr. Giovanni Sabatini*

5 aprile 2023

Illustre Presidente, Onorevoli componenti della Commissione,

vorrei innanzitutto ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del Presidente Antonio Patuelli, per l'opportunità di illustrare il nostro punto di vista sulla proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo".

L'agricoltura rappresenta un comparto importante per il nostro Paese per la sua rilevanza sociale, storica ed economica; una ricchezza che il mondo bancario ha sempre considerato con la massima attenzione, contribuendo alla sua valorizzazione. E' importante porre attenzione anche ai giovani che intendono avviare iniziative imprenditoriali in tale comparto.

## **1. Premessa**

Gli ultimi dati disponibili, a fine 2022, mostrano che il 5,6% del totale dei prestiti bancari (pari a circa 40 miliardi di euro) è destinato alle imprese che operano nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, in aumento rispetto al 4,6% registrato a fine 2012. Tale risultato assume maggior valore se consideriamo che il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca rappresenta il 2,2% del valore aggiunto complessivo della nostra economia, solo in lieve aumento rispetto al 2% calcolato nel 2011.

Anche la prospettiva storica valorizza il ruolo svolto dalle banche in questi anni: nel 1991 gli impieghi all'agricoltura rappresentavano il 5,1% del totale degli impieghi al settore produttivo - in particolare, la quota era più alta per gli istituti di credito speciale (7,1%) mentre per le aziende di credito era pari al 4,1% - e l'agricoltura, all'epoca, rappresentava il 3,8% del valore aggiunto nazionale.

Pertanto, il credito all'agricoltura manifesta una dinamica maggiore rispetto a quella del totale degli altri settori. Una dinamica crescente in termini relativi rispetto al totale delle imprese che non sembra dipendere dalle dinamiche di produzione (in quanto il valore aggiunto dell'agricoltura cresce meno di quello complessivo) ma su cui può incidere anche una minore rischiosità del settore.

Infatti, il rapporto sofferenze lorde su impieghi nel corso degli ultimi 10 anni, di certo non facili per l'economia italiana, è stato sempre inferiore alla media

del totale delle imprese e si colloca a dicembre 2022 al 2,3% rispetto al 2,6% del totale economia (rispettivamente 2,3% e 2,7% a gennaio 2023), e di circa quattro punti percentuali inferiore ai livelli pre-crisi finanziaria del 2007.

Anche l'analisi dei flussi conferma le indicazioni positive appena citate e le rafforza. La rischiosità del credito agricolo è andata migliorando nel tempo sia in termini assoluti sia relativi: se nei dati pre-crisi (prima del 2008) il tasso di deterioramento del credito all'agricoltura risultava leggermente superiore a quello del totale delle imprese (4,4% per l'agricoltura che si confrontava con il 3,9% per il totale imprese), nell'ultimo biennio 2021-2022 i ruoli si sono invertiti e il credito all'agricoltura oggi presenta un tasso di deterioramento dell'1,4% contro un valore medio dell'1,6%.

## **2. Misure Fiscali**

Per promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, il Disegno di legge contiene alcune misure di carattere fiscale rivolte ai giovani imprenditori.

La prima è costituita da un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva) per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa agricola, differenziato a seconda che si tratti di soggetti costituiti in forma diversa dall'impresa individuale e dalla società semplice, o di imprenditori individuali e di soci di società semplici (articolo 4).

Con la seconda si introduce un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali o immateriali che migliorino il rendimento dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea (articolo 7).

È poi prevista una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dei giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni (articolo 8).

Inoltre, sempre in ottica agevolativa viene disposta, per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, l'applicazione di un coefficiente di redditività del 15 per cento sui corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA (articolo 9).

Infine, viene istituito un ulteriore credito d'imposta per interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate, utilizzabile in compensazione oppure cedibile (articolo 11). In tale ultimo caso, la norma prevede le stesse regole che governano la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da rilevare la necessità che ci sia un perfetto allineamento delle previsioni di questa proposta di legge con l'evoluzione normativa che sta interessando anche in questi giorni il tema della cessione dei crediti di imposta.

### **3. Misure per favorire l'accesso al credito**

Consideriamo di rilievo gli obiettivi dell'art. 13, volto a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel comparto dell'agricoltura, e si manifesta piena disponibilità a definire e sottoscrivere con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione - aperta all'adesione delle banche e gli intermediari finanziari - con la quale disciplinare modalità e criteri di accesso ai finanziamenti e alle dilazioni del debito bancario, sulle quali verranno riconosciute le misure di agevolazione previste dall'articolo 13.

Al riguardo, si ritiene peraltro opportuno precisare che eventuali agevolazioni per favorire la dilazione del debito bancario non dovrebbero implicare automatismi nella loro concessione, ma lasciare alla banca la possibilità di valutarne caso per caso l'opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie dell'impresa cliente.

Le banche sono infatti soggette a disposizioni di vigilanza di matrice europea che considerano le dilazioni di rimborso dei finanziamenti misure di "concessione" (*forbearance*) che comportano la classificazione dell'impresa beneficiaria in *forborne* o, addirittura, in default quando, ad esempio, l'applicazione della concessione determina una riduzione dei flussi attualizzati netti per la banca di oltre l'1% rispetto a quanto contrattualmente originariamente previsto.

L'Associazione ha segnalato più volte il tema alle istituzioni nazionali e europee, evidenziando la necessità di una modifica delle disposizioni in discorso per consentire alle banche di avere margini di manovra più ampi di intervento in favore dei debitori in difficoltà finanziaria.

Si ritiene inoltre opportuno che venga precisato, come sembrerebbe dalla lettura dell'articolo 13, che le misure agevolative considerate si realizzino attraverso l'erogazione di contributi in conto interessi e non di coperture pubbliche come si potrebbe invece intendere dalla relazione introduttiva al disegno di legge, dove si fa riferimento alla costituzione di un fondo di garanzia. Una diversa impostazione risulterebbe non coerente con il resto dell'articolo e, in ultima analisi, avrebbe l'effetto di introdurre una garanzia pubblica per l'accesso al credito degli imprenditori agricoli, che si andrebbe a sovrapporre a quelle già offerte da Ismea e dal Fondo di garanzia per le PMI.

Al comma 2, è poi previsto che le agevolazioni sono funzionali a ridurre il costo del servizio del debito in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR (cioè il parametro di riferimento per i finanziamenti con tasso di interesse variabile) da applicare nel periodo di validità del contratto. Ciò potrebbe indurre a ritenere che l'agevolazione riguardi i soli finanziamenti a tasso variabile, escludendo i finanziamenti a tasso fisso (che sono di norma parametrati all'Interest Rate Swap - IRS); ciò renderebbe la misura poco appetibile per i giovani imprenditori agricoli che preferiscono avere certezza dell'ammontare degli oneri finanziari a loro carico lungo tutta la vita del prestito.

In relazione a quanto sopra, riteniamo necessario che venga anzitutto chiarito che la misura dell'agevolazione non è determinata con riferimento alle singole operazioni di finanziamento; essa va infatti fissata in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento (EURIBOR o IRS).

Inoltre, sarebbe molto importante che, nell'ambito della convenzione, venga previsto che il contributo agevolativo sia corrisposto in quote uguali direttamente al beneficiario per un arco di tempo prestabilito, secondo il modello della Legge "nuova Sabatini" (articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013) che rappresenta ormai un punto di riferimento di mercato.

Ciò consentirebbe alle parti (banca e imprese) di negoziare liberamente le condizioni del finanziamento - in termini sia di tipologia e misura del tasso di interesse sia di durata del finanziamento - in funzione delle specifiche esigenze dell'impresa e dell'andamento del mercato finanziario.

L'impostazione proposta consentirebbe inoltre alle banche di attivare l'operatività richiesta dalla legge in tempi brevissimi, evitando i costi organizzativi connessi all'adozione di modelli agevolativi innovativi, con vantaggi in termini di efficienza ed efficacia della misura.

#### **4. Microcredito agricolo**

L'art. 14 amplia il perimetro del microcredito imprenditoriale ai soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che, secondo quanto previsto dalla legge, l'elemento essenziale e caratterizzante del microcredito è rappresentato dalla prestazione di "servizi ausiliari" di assistenza e monitoraggio, che hanno l'obiettivo di accompagnare i soggetti finanziati nello sviluppo dell'attività imprenditoriale e mitigarne il rischio di insolvenza.

La qualità di questi servizi determina la qualità del microcredito offerto dalle banche e, di conseguenza, anche il costo dell'operazione di finanziamento.

Per lo sviluppo del microcredito anche in campo agricolo – al di là dell’impegno del settore bancario – appare dunque fondamentale investire nello sviluppo della rete dei “servizi ausiliari” specializzati per il comparto primario, mettendo in condizione le banche di migliorare la propria offerta di microcredito.